D. A. n. 16 /2025/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Sospensione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, "Testo unico delle leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 15 aprile 2022, n. 9, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ;

VISTO in particolare, l'art. 20, comma 6 e 7, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., che dispone:
"*6. Quando ricorrano gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso di mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere consultivo della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari" e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, dispone la decadenza del direttore generale.*
7. Nei casi previsti dal comma 6, nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, il direttore generale può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni per un periodo massimo di 60 giorni con decreto motivato dell'Assessore regionale per la sanità";

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, "Attuazione della delega di cui all'art.11 comma 1 lett. p) della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che dispone:
"*5. La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. ...*" ;

VISTO il D.P. n. 777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022 di costituzione del Governo della Regione Siciliana – XVIII legislatura;

VISTO il D.P. n. 317/Serv 1°/S.G. del 21 giugno 2024 con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'Avv. Ferdinando Croce Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per la durata di tre anni, autorizzando la stipula del relativo contratto;

VISTO il D.A. n. 845/2024 dell'1 agosto 2024, di approvazione del contratto di lavoro stipulato tra l'Assessore regionale per la salute e l'Avv. Ferdinando Croce, nella qualità di Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, sottoscritto in data 4 luglio 2024, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 195/2024;

VISTO il D.P. n. 14/AI/S.G. del 21 gennaio 2025 con il quale, è stata nominata Assessore regionale la dott.ssa Daniela Faraoni con preposizione all'Assessorato regionale della Salute;

VISTA la relazione prot. n. prot. n. 8362 del 15 marzo 2025 degli ispettori del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico sugli esiti dell'accertamento ispettivo del 3 marzo 2025 presso l'A.S.P. di Trapani, disposto a seguito della denuncia segnalata dai mezzi di informazione in merito ai gravi disservizi relativi ai ritardi nell'erogazione delle prestazioni di anatomia patologica della stessa Azienda;

VISTA la relazione prot. n. 17340 del 28 marzo 2025, a firma dei Dirigenti Generali del Dipartimento Pianificazione Strategica e del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con la quale gli stessi, in esito all'accertamento ispettivo sopracitato, propongono all'Assessore regionale per la Salute, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell'art. 20 della l.r. n. 5/2009 e del comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, la dichiarazione di decadenza del Direttore generale dell'ASP di Trapani e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro, per gravi motivi, per omissione di atti obbligatori per legge e per violazione del principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'Amministrazione, nonché, ove ritenuto, ai sensi dell'art. 20 comma 7 della l.r. n. 5/2009, per la sospensione di 60 giorni dello stesso Avv. Croce dall'esercizio delle funzioni di direttore generale nelle more della definizione del procedimento di decadenza;

CONSIDERATO il ritardo nella consegna dei referti, fino a 9-12 mesi, legato all'inadeguatezza della tempistica di refertazione, rappresenta un elemento determinante, poiché i ritardi in questo ambito possono compromettere il trattamento tempestivo, la gestione ottimale dei pazienti e l' efficacia delle cure, tanto più, che a seguito del piano straordinario organizzato dalla Regione in data 5 marzo 2025 e a consuntivo dell'attività di refertazione ultimata, sono emersi, con riferimento agli anni 2024 e 2025, n. 206 casi clinicamente significativi, come attestato dalla stessa ASP di Trapani con nota prot. n. 44872 del 19 marzo 2025;

RITENUTO che le risultanze dell'attività istruttoria fino a questo momento condotta mettono in evidenza gravi elementi oggettivi che in quanto tali - ferma restando l'attivazione delle garanzie partecipative da parte dell'interessato – impongono la formulazione della proposta di avvio del procedimento di decadenza da parte dell'organo di indirizzo politico;

VISTA la nota prot. n. 1516/GAB del 28 marzo 2025 con la quale l'Assessore regionale per la Salute propone al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 20, comma 6, della L.r n. 5/2009 in combinato -disposto con l'art. 2, comma 5, del D.Lgs n. 171/2016, l'avvio del procedimento di decadenza dell'Avv. Ferdinando Croce dalla carica di Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro, tenuto conto del contenuto della citata relazione ispettiva e di quella dei Dirigenti Generali del DPS e del DASOE, dalle quali emerge un'inadeguatezza dell'organizzazione che ha impedito un governo del sistema sanitario-gestionale della medesima Azienda, che, per l'effetto, la espongono a dovere rispondere di inefficienze ascrivibili agli inadempimenti di vigilanza, controllo e intervento mirato da parte del Direttore Generale per garantire la appropriatezza della cure a favore degli assistiti;

VISTA la nota prot. n 6926 del 28 marzo 2025, a firma congiunta del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per la Salute di comunicazione all'Avv. Ferdinando Croce dell'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Direttore Generale dell'A.S.P. di Trapani e conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 6, della L.r n. 5/2009 in combinato disposto con l'art. 2, comma 5, del D.Lgs n. 171/2016;

RITENUTO, in particolare, che i contenuti di cui alla citata relazione ispettiva e di quella dei Dirigenti Generali del DPS e del DASOE, che si confividono, evidenziano addebiti riconducibili alla fattispecie legale dei "gravi motivi, reiterata omissione di atti obbligatori per legge e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione", di cui all'art. 20, comma 6, l.r. n. 5/2009, tenuto conto del contesto di grave e crescente allarme sociale suscitato dalla vicenda, tale da compromettere la fiducia degli utenti nell'adeguatezza e tempestività della risposta assistenziale;

RICHIAMATA a tal proposito, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10775 del 5 giugno 2020, secondo cui "La ampiezza della clausola elastica dei "gravi motivi" va rapportata all'intensità del vincolo fiduciario del rapporto di lavoro" e "Il rapporto intercorrente tra la Regione ed il direttore generale della azienda sanitaria ha spiccato carattere fiduciario";

VISTO l'art. 20, comma 7, della l.r. n. 5/2009, che contempla l'istituto della sospensione dall'esercizio delle funzioni di direttore generale per un periodo massimo di 60 giorni nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza;

RITENUTO, in definitiva, che l'iniziativa di proporre la sospensione dalla carica del Direttore Generale dell'A.S.P. di Trapani è motivata dall'estrema gravità dei motivi riportati nella relazione a firma congiunta dei Dirigenti Generali dei due Dipartimenti afferenti all'Assessorato, dagli addebiti costituenti l'oggetto dell'avvio del procedimento di decadenza in relazione a molte criticità gestionali e organizzative di diretta competenza della governance aziendale, tali da ingenerare negli utenti un danno per la mancata puntuale refertazione degli esami istologici e la tempestività delle cure, con grave nocumento per l'immagine del servizio sanitario regionale, e correalto affievolimento del vincolo fiduciario;

RITENUTO, per le gravi ragioni sopra rappresentate che, conformemente alla previsione di cui all'art. 20, coma 7 della l.r. n. 5/2009, è necessario adottare un provvedimento motivato di sospensione, per 60 (sessanta) giorni, dell'Avv. Ferdinando Croce dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, nelle more della definizione del procedimento di decadenza avviato nei suoi confronti;

CONSIDERATO, inoltre, che la sospensione determina una causa di temporaneo impedimento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e che in tal caso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. n. 5/2009 e dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario delegato o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età;

VISTO l'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ai sensi del quale i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito *internet* dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, l'Avv. Ferdinando Croce è sospeso, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della l.r. 14 aprile 2009 n. 5, dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per la durata di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, nelle more della definizione del procedimento di decadenza già avviato con la nota citata in premessa prot. n 6926 del 28 marzo 2025.

Art. 2

In conseguenza di quanto stabilito all'art. 1 del presente decreto, le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 14 aprile 2009 n. 5 e dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 502, sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario delegato o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e contemporaneamente, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014, per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, 28/03/2025

Il Dirigente Generale del D.P.S.
Dott. Salvatore Iacolino

Firmato digitalmente da: SALVATORE IACOLINO
Data: 28/03/2025 12:57:55

Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.
Dott. Giacomo Scalzo

GIACOMO SCALZO
Firmato digitalmente da GIACOMO SCALZO
Data: 2025.03.28 13:01:03 +01'00'

L'Assessore
Dott.ssa Daniela Faraoni

DANIELA FARAONI
REGIONE SICILIANA
28.03.2025 14:16:46 GMT+02:00